

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1 - Disposizioni generali

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Il portico di Salomone", con sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Rossini Gioacchino n. 11.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

A tale scopo l'associazione potrà in via esemplificativa svolgere le seguenti attività:

- a. Promuovere attività culturali favorendo lo sviluppo tra i Soci ed i cittadini in genere di iniziative destinate alla loro formazione religiosa, culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili;
- b. Istituire e gestire corsi di studio e conferenze per tutti i livelli organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché seminari per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- c. Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- d. Organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico su problemi economici, religiosi, educativi e culturali in genere;
- e. Predisporre centri di documentazione, a servizio dei Soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e di ricerca;
- f. Provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
- g. Orientare i Soci ed il pubblico nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
- h. Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- i. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- j. Favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
- k. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare notiziari, saggi, opuscoli, libri, scritti, con esclusione di giornali quotidiani, indagini, ricerche, studi di bibliografie, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima espressi

Tali attività ed ogni altra che - a giudizio degli Organi statuari - sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con esclusione sempre di quelle che - per loro natura, intento o dimensione - conferiscano all'associazione carattere speculativo o commerciale.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o Associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali quali ad esempio Comuni, Provincia o Regione, nonché Enti nazionali ed internazionali.

Art. 2 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali e versino la quota annua associativa.

A tal fine deve esser presentata domanda di ammissione all'Associazione e la domanda deve essere accolta dal Consiglio direttivo. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, salvo preavviso, senza oneri aggiuntivi e senza poter nulla pretendere riguardo alla quota versata.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto. In caso di comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'Associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del Consiglio direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni.

Tale delibera deve essere preceduta da contestazione scritta degli addebiti a carico del socio medesimo, al quale deve essere assegnato un termine per la presentazione di memorie difensive dinanzi al Collegio dei probiviri.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci espletano in ambito associativo solo ed esclusivamente attività di carattere volontario e gratuito. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere dipendenti ed avvalersi di consulenti, anche ricorrendo ai propri soci.

Le quote associative vengono determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo; esse sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Vicepresidente;
- 4) Il Consiglio direttivo;
- 5) Il Tesoriere - Segretario;
- 6) Il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 4 - L'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo (tre mesi dalla fine dell'esercizio) e ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.

Deve altresì essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci, con specificazione degli argomenti da trattare.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale. Essi possono essere rappresentati per delega da altri associati, ciascuno dei quali non può tuttavia ricevere più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) Fissare le direttive dell'Associazione.
- b) Eleggere il Presidente dell'Associazione.
- c) Eleggere il Vice Presidente dell'Associazione.
- d) Nominare i membri del Consiglio direttivo.
- e) Nominare il Collegio dei Proviviri.
- f) Discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.
- g) Approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio.
- h) Approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie devono essere approvate con la partecipazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza di più della metà degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno otto giorni prima della data di convocazione, seguito da invito trasmesso ai soci, anche tramite mail o fax.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata per delega almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio.

In caso di assenza o unpedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vice Presidente.

Art. 6 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli assume tutte le attività e le cariche del Presidente solo in caso di assenza o temporaneo impedimento dello stesso.

Art. 7 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica per anni tre. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione.

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 8 – Il Tesoriere - Segretario

Il Tesoriere – Segretario, eletto in seno al Consiglio direttivo con mandato triennale rinnovabile, è responsabile dell'andamento economico e finanziario dell'Associazione, in ottemperanza delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Egli assolve anche alla funzione di Segretario per la tenuta del Libro dei Soci e del Libro Verbali, della tenuta dell'archivio, della documentazione e provvede a mantenere le informazioni necessarie per la vita e il buon andamento dell'Associazione.

Art. 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative da versarsi all'atto dell'iscrizione,
- dai contributi annui ordinari,
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da sovvenzioni, sottoscrizioni, liberalità, donazioni o lasciti di terzi o associati
- da contributi derivanti da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative

Art. 10 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito in attività statuarie.

Art. 11 - Collegio dei probiviri

L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di diritto comune.